

ATTO ORGANIZZATIVO PROCEDURE RICEVIMENTO E TRATTAMENTO DELLE
SEGNALAZIONI- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - Linee guida in
materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto
dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle
disposizioni normative nazionali.

Approvate con Delibera Anac n° 311 del 12 luglio 2023

WHISTLEBLOWING

PROCEDURE ISTITUTO LEONARDA VACCARI

L'Istituto, Ente Pubblico non Economico che ha impiegato una media di oltre 50 dipendenti, che rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e che adotta i modelli di organizzazione e gestione ivi previsto, è tenuto all'applicazione di quanto previsto nelle suddette linee guida. In particolare, l'Istituto ha implementato una procedura che disciplina le modalità di presentazione e di gestione di segnalazioni interne, optando per la forma orale mediante un incontro diretto e riservato, su richiesta della persona segnalante, indirizzato al soggetto deputato alla gestione della segnalazione (di seguito denominato gestore), da quest'ultimo fissato nel termine di sette giorni lavorativi.

Gestore delle segnalazioni

In particolare, avrà l'obbligo di:

- Rilasciare al segnalante avviso di ricevimento;
- Mantenere l'interlocuzione con il segnalante;
- Assicurare sia l'efficiente e tempestiva gestione della segnalazione che la tutela del segnalante,
- Effettuare tempestivamente la valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali, facendo riferimenti ai criteri utilizzati dall'Anac, come elencati nella Parte Seconda delle succitate Linee Guida, al fine di valutare l'ammissibilità della segnalazione;
- garantire il corretto seguito della segnalazione ricevuta;
- fornire riscontro alla persona segnalante, ovvero l'azione intrapresa e l'esito della verifica, entro tre mesi dalla segnalazione. Il riscontro può anche consistere anche in una mera

comunicazione delle attività intraprese e quelle che intende intraprendere, laddove non conclusa l'istruttoria;

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il gestore avvia un'istruttoria interna. Nello svolgimento della stessa il gestore può acquisire atti e documenti dall'amministrazione, coinvolgere terze persone, avendo cura di garantire in ogni fase la riservatezza del segnalante e del segnalato. Conclusa l'istruttoria il gestore potrà archiviare con idonea motivazione o dare seguito segnalando agli organi interni od esterni preposti. Al gestore non compete l'accertamento delle responsabilità né il controllo di legittimità di atti e provvedimenti adottati dall'Ente in cui opera il segnalato.

Segnalante

Il segnalante chiede incontro al gestore telefonicamente, al numero 06375930228, specificando che trattasi di segnalazione whistleblowing, in modo che il gestore attivi tutte le procedure atte a tutelare la sua riservatezza. Laddove il segnalante non specifichi la natura della segnalazione che intende inoltrare, non può essere garantita la riservatezza secondo quanto previsto dalle linee guida Anac.

Segnalazioni

I fatti oggetto delle segnalazioni devono essere stati attinenti all'ambito lavorativo del segnalante ed apprese in tale contesto, possono riguardare dipendenti ma anche ogni altro soggetto che collabori a qualsiasi titolo con l'Istituto, ivi compresi organi di Direzione. Le segnalazioni possono altresì pervenire da qualsiasi soggetto abbia instaurato rapporti giuridici con l'Istituto, anche temporanei di breve durata. Le motivazioni che hanno indotto il segnalante ad inoltrare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti, fermo restando che non potranno essere considerate ammissibili segnalazioni legate ad interessi personali del segnalante. La segnalazione dovrà essere circostanziata quanto più possibile, ovvero esplicitare chiaramente tempi e luoghi, descrizione precisa del fatto ed elementi che consentano di individuare il soggetto al quale si intende addossare la responsabilità dei fatti descritti. Potrebbe risultare utile allegare documenti a supporto della segnalazione.

Modalità di segnalazione

Chiunque tra i soggetti abilitati a presentare segnalazione può richiedere, telefonicamente, al numero 06375930228 (dall'interno semplicemente 228) un incontro riservato con il gestore. Quest'ultimo è tenuto ad accordare l'incontro, in un locale protetto, entro sette giorni lavorativi dalla richiesta. Laddove il gestore dovesse essere assente per ferie, malattia o altro, la richiesta può essere inoltrata al membro interno dell'ODV, che risponde al numero 06375930204 (dall'interno semplicemente 204).

Tutela della riservatezza

Nel corso dell'istruttoria e del conseguente procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso espresso, in forma scritta, dal segnalante alla rivelazione della sua identità, previo avviso da parte del gestore nel quale vengono comunicate le motivazioni che rendono indispensabile rivelare l'identità del segnalante. La segnalazione e la documentazione allegata, al fine di tutelare la riservatezza, potrà essere esclusa dal diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e dall'accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Durante tutto il processo sarà garantito il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali. Le procedure di tutela di riservatezza si estendono anche alle altre figure coinvolte nel processo:

- ✓ Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- ✓ Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- ✓ Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- ✓ Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
- ✓ Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d))
- ✓ Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

I titolari del trattamento dei dati, in materia di segnalazioni, sono in particolare tenuti a:

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente
- Raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce
- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati Assicurare che i dati siano esatti e aggiornati

- Conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione
- Assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personal, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali
- Rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default.
- Effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
- Rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di altre modalità scritte o orali)
- Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione
- Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante

Tutela da ritorsioni

L'Istituto fa divieto a tutti i propri collaboratori di porre in atto qualsiasi misura di ritorsione, declinata come segue: "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto", salvo il caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Qualora il segnalante ritenga di aver subito ritorsioni o minacce di esse potrà comunicare la circostanza ad all'autorità anticorruzione Anac.